

ALL. A) al D.D.G. 1245 del 07/7/2026

Modello Unico di contratto di garanzia per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (Rif. art. 9, c.10 lett.d), D.Lgs. 190/2024 e unto 13.1. DM 10/09/2010)

Premesso che:

- con Decreto n° del è stata autorizzato la Dittanominativo/ragione sociale..... avente sede in alla via, iscritta alla CCIAA di con n°/RI, codice fiscale/ P.IVA, (di seguito denominata Contraente), alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile(indicare fonte)..... della potenza di kWp da realizzarsi in località del Comune di (Prov. ...) e delle relative opere connesse;
- l'art.9, comma 10, lett.d) del D. Lgs. 190/2024 così aggiornato dall'art.8 comma 1 lett.A) del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 statuisce che "La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi";
- che l'articolo 13 delle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10/09/2010 al punto 13.1 lettera j) prevede in capo al titolare dell'autorizzazione: "l'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni";
- che tale importo è stato stabilito in seno al provvedimento di Autorizzazione Unica, per la somma di € _____;
- che la Banca/Società di Assicurazioni/ Intermediario _____(a) ha preso visione del decreto di autorizzazione unica nonché dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
- che alle garanzie a favore della pubblica amministrazione di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- che la Banca/Società di Assicurazioni/ Intermediario _____(a) ha preso visione del documento "garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" dell'ISVASS, Banca D'Italia, ANAC, AGCM e dichiara che nulla osta o contravviene alle condizioni in esso espresse;
- che il Dipartimento regionale per il Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha adottato, con DD_____del il modello unico di contratto di garanzia per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le cui clausole si accettano integralmente e recepite in seno al presente atto

TUTTO CIO' PREMESSO

e che forma parte integrante del presente atto,

Art. 1 – Costituzione della Garanzia

La sottoscritta _____(a) (di seguito denominata Garante), avente sede legale in _____, via _____, codice fiscale n° _____, p.IVA n° _____, iscritta all'albo/elenco _____(b) con il n. _____, autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni conatto/decreto.....n. _____ del _____, nella persona di (c) _____, nato a _____, il _____, nella qualità di _____, con la presente polizza/fideiussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., alle condizioni che seguono, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, nella persona del Dirigente del Servizio I del DRA, n.q. di Autorità ambientale, Cod. Fiscale _____, di seguito denominato Ente garantito, fino alla concorrenza dell'importo di Euro _____ (in lettere

_____), corrispondente al valore delle opere di rimessa in pristino quantificate nel progetto approvato (Decreto _____); tale importo verrà automaticamente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente sarebbe tenuto a corrispondere all'Ente garantito a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste dal "Piano di dismissione e ripristino" facente parte della documentazione progettuale approvata.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La garanzia sussiste ed è efficace a decorrere dalla data della stipula e, senza soluzione di continuità, automaticamente rinnovata per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

Entro 180 giorni precedenti alla prima scadenza quinquennale e successivamente ogni quinquennio deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo con le modalità del successivo art. 4, oppure opportuna appendice di rivalutazione.

(Eventuale, nel caso di prestazione di più garanzie di durata almeno quinquennale)

La presente garanzia ha efficacia per cinque (5) anni a partire dalla data della stipula sino al _____. Onde evitare la soluzione di continuità della garanzia in oggetto, entro 180 giorni precedenti alla suddetta data di scadenza del contratto, il Contraente deve presentare all'Ente garantito il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice di proroga devono prevedere l'adeguamento dell'importo con le modalità del successivo art. 4, ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;
- apposito provvedimento da parte dell'Ente garantito con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

L'Ente garantito si avvale della garanzia prestata nel caso di inottemperanza alle prestazioni garantite secondo quanto riportato all'art. 2, da applicarsi anche ai casi di decadenza del titolo abilitativo.

Art. 4 – Adeguamento ISTAT

L'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), pubblicato mensilmente.

Art. 5 – Rimborso – Interessi - Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

Il Garante sottoscritto, rappresentato come sopra:

a) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere all'Ente Garantito l'importo complessivo garantito, come riportato in premessa, maggiorato degli interessi legali con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso e fino alla data del rimborso (escludendo il *dies a quo* ed includendo il *dies ad quem*), qualora il Contraente non abbia provveduto alla rimessa in pristino come definita dal Decreto di Autorizzazione;

b) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dall'Ente Garantito tramite i suoi uffici, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del Garante stesso anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente e o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

c) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere all'Ente Garantito, nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora;

d) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Ente Garantito vengano specificati gli estremi del c/c sul quale dovranno essere versate le somme da rimborsare;

e) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 del Codice Civile.

Art. 6 – Rivalsa

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Garante potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra Ente Garantito, Contraente e Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in forma digitale a mezzo PEC.

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra la Ente Garantito e Garante, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente Garantito.

(luogo) _____, li _____

Il Contraente

Il Garante

Per accettazione dell'Ente Garantito

a) Denominazione del Soggetto che presta la garanzia.

b) Indicare la tipologia seguente ricorrente e gli estremi dell'autorizzazione ad esercitare nel ramo cauzioni:

- **Istituto di credito iscritto** all'Albo dei gruppi bancari di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/93 e s.m.i. con n.....;
- **Impresa di assicurazione**, indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, iscritta all'Albo IVASS (ex ISVAP) con n....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria (ora Attività Produttive) del....., pubblicato sulla G.U.R.I. del
- **Intermediario finanziario**, iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia con n....., abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del DM n.29/2009, come di seguito qualificati:
- **intermediario finanziario** iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- **intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che soddisfino i requisiti di cui all'art. 11 del D.M. n. 29 del 17/02/2009;

c) Soggetto abilitato a rappresentare il Garante per la tipologia di atto e per gli importi in esso contenuti